



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri .....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Andrea Barenghi .....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 4.12.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con atto del 25.07.2012, facente seguito a reclamo presentato l'8.06.2012 riscontrato dall'intermediario in data 16.07.2012, il ricorrente richiede accertarsi il diritto al rimborso della somma di € 3.180,70, con conseguente condanna dell'intermediario, oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del finanziamento, e ciò in relazione appunto all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento in seguito alla quale l'intermediario non aveva provveduto al rimborso della quota non goduta del premio relativo alle due polizza stipulate contestualmente all'accensione del finanziamento.

L'intermediario resistente si opponeva all'accoglimento del ricorso sottolineando per un verso l'incompetenza dell'Arbitro in merito alla valutazione del rapporto tra assicurato e compagnia assicuratrice e per altro verso, nel merito, che già la compagnia assicurativa aveva reagito alla diffida stragiudiziale rilevando il carattere tardivo della richiesta, in relazione ai termini stabiliti dalle condizioni contrattuali, in forza delle quali il contraente avrebbe dovuto recedere entro 30 giorni se non avesse voluto continuare ad eseguire il contratto. Sottolineava peraltro che in via di correttezza commerciale aveva inutilmente offerto al cliente il rimborso del premio nella misura risultante dai conteggi effettuati dalla compagnia assicuratrice, atteso che il criterio proporzionale non appariva applicabile in ragione della sussistenza di criteri di



calcolo ragionevoli. Rilevava infine che le disposizioni in materia assunte dall'ISVAP non sarebbero applicabili nella specie perché successivi alla data dell'estinzione del rapporto.

## DIRITTO

Pare al Collegio che il ricorso meriti di essere accolto, anche se solo parzialmente.

È intanto pacifica l'esigenza, derivante dall'applicazione del principio di trasparenza (art. 125, 2° co., d.P.R. 385/1993, e v. disposizioni della Banca d'Italia in materia di *'Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari'* pubblicate in G.U. del 10.09.2009 ove si dispone tra l'altro che i documenti informativi siano redatti e presentati *«con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisione ponderate e consapevoli»*), per un verso di chiarire nel contratto, con criteri rigorosi e ragionevoli, quali spese siano da qualificare come spese non ripetibili (c.d. *'up-front'*) e quali debbano invece imputarsi ad un meccanismo di maturazione progressiva e siano come tali suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (c.d. *'recurring'*), e, per altro verso, di consentire al consumatore, in caso di anticipata estinzione, il recupero della quota di spese relativa al periodo successivo.

Tale principio è stato espressamente chiarito nelle comunicazioni della Banca d'Italia del 10.11.2009 e del 7.04.2011, nelle quali, con riferimento alla *«difficoltà, talvolta [al]'impossibilità, per il cliente, di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione»* determinata dalla *«prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati»*, si legge, tra l'altro, quanto segue: *«onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo»* (comunicazione del 10.11.2009), invitando gli intermediari a *«definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto»* (comunicazione del 7.04.2011), con indicazioni poi ribadite, quanto ai costi assicurativi, nei regolamenti ISVAP n. 35 del 26.05.2012 e n. 40 del 3.05.2012, ricognitivi, diversamente da quanto nella specie si afferma da parte dell'intermediario, di principi già rinvenibili nel sistema (v. le decisioni del Collegio ABF di Napoli nn. 2473/2011 e 2419/2011 e del Collegio ABF di Roma n. 2466/2011).

Circa poi l'allegata estraneità del resistente alla pretesa del cliente, come risulta da un costante orientamento dell'Arbitro, il rapporto tra l'intermediario finanziatore e il cliente, al quale accede un contratto assicurativo collocato peraltro dal primo, è strettamente collegato al rapporto intrattenuto con il cliente, e non consente di escludere la legittimazione passiva dello stesso (v. ad es. Collegio ABF di Milano, decisione n. 2787/2012; Collegio ABF di Napoli, decisione n. 2441/2012).

In ordine alla decadenza che sarebbe intervenuta, come pure è confermato da precedenti consolidati, la decadenza non sembra opponibile dall'intermediario, venendo qui in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerazione non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte ma diritti di credito alla restituzione di importi che traggono origine da un diverso titolo, conformemente all'orientamento maturato dall'Arbitro in materia di prescrizione del diritto fatto valere per la restituzione delle somme versate in pagamento di premi assicurativi (v. Collegio ABF di Napoli, decisione n. 2441/2012 e decisione n. 3155/2012).

Come si accennava, quindi, il ricorso merita di essere accolto anche se in misura solo parziale, essendo rinvenibile nel contratto un criterio di calcolo ragionevole (es. Collegio ABF di Napoli, dec. n. 2771/2012) degli importi imputabili alla parte del rapporto già eseguita e di quelli invece suscettibili di restituzione, perché riferibili alla parte non goduta dal contraente, criteri che comportano l'accoglimento nella misura di € 2.738,36, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione della quota parte di premio calcolata secondo i criteri indicati nel contratto, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI